

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno diciotto del mese di aprile in Roma e nel mio studio sito in questa via Cola di Rienzo n. 271.

Avanti me dr. Salerno Francesco Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testimoni per espressa rinunzia fattavi dagli infrascritti componenti d'accordo tra di loro e col mio consenso

sono presenti

- 1) LOMBARDO Antonino, nato in Agira (Enna) il 4 maggio 1912 e residente in Roma via di Ponziano 15, Ispettore Generale degli Archivi di Stato;
- 2) SALADINO Antonio, nato a Palermo il 16 agosto 1923 e residente a Roma Via Flaminia 354, Ispettore Generale degli Archivi di Stato;
- 3) GIANNITELLI Vincenzo, nato a Roma il 20 giugno 1938 e qui residente Via Bartolo Longo 9, Direttore di Sezione negli Archivi di Stato;
- 4) COSTAMAGNA Giorgio, nato a S. Michele di Mondovì (Cuneo) il 24 maggio 1916 e residente a Genova-Pegli Via Sabotino 11/23, Professore Universitario;
- 5) PRATESI Alessandro, nato a Submona il 31 marzo 1922

REGISTRATO A ROMA
1° UFFICIO ATTI PUBBLICI
IL 28/4/1973 N. 655
SERIE II VOL. 7

e residente a Roma xVia Cremuzio Cordo 37, Professore
Universitario;

6) DE FELICE Raffaele, nato a Napoli il 2 gennaio 1920
e residente a Roma Via Duchessa di Galliera 55, Sovran-
tendente archivistico;

7) PRUNAI Giulio, nato a Siena il 18 gennaio 1906 e
residente a Firenze Via Bandinelli 55/4, Sovrintenden-
te archivistico in pensione;

8) DE TONI LITTA Antonio, nato a Salerno il 3 febbraio
1943 e residente a Roma via Piero Foscari 40, Diretto-
re di Sezione negli Archivi di Stato. Detti comparenti
della cui identità personale io, Notaio sono certo,
mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale
premettono di far parte di una Associazione di fatto
denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA"
che intendono costituire legalmente con gli stessi
scopi. Ciò premesso, convengono, stipulano e dichiara-
no quanto segue:

ART. 1) E' costituita tra i comparenti una associazione
denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITA-
LIANA", con sede in Roma attualmente in Via di Ponzia-
no n. 15.

ART. 2) L'associazione è retta dal presente atto co-
stitutivo e dallo Statuto che approvato dalle parti e
da esse stesse con me Notaio sottoscritto qui si alle-

ga sotto la lettera "A".

ART. 3) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di sette membri. I comparanti nominano il primo consiglio direttivo nelle prime sette persone elencate come sopra, le quali accettano la carica, seduta stante, riunite in consiglio, nominano Presidente e Vice Presidente, rispettivamente LOMBARDO Antonino e SALADINO Antonio e Segretario DENTONI-LITTA Antonio, elencato al n. 8 come sopra. Il Collegio dei Propiviri ed il Collegio dei Sindaci verranno eletti nella prima seduta dell'assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo come sopra eletto, fermo restando quanto stabilito dallo statuto, resterà in carica per il primo anno.

I comparanti mi dispensano dalla lettura dell'allegato per esserne a conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparanti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio in un foglio per tre facciate sin qui.

F. ti: Antonino Lombardo - Antonio Saladino -

Vincenzo Giannitelli - Giorgio Costamagna -

Alessandro Fratesi - Raffaele De Felice -

Giulio Prunai - Antonio Dentoni Litta -

Dott. Salerno Francesco Notaio -

ALLEGATO "A" all'atto Rep. 37490/1964

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

ART. 1) COSTITUZIONE - E' costituita l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, con sede in Roma.

ART. 2) SCOPI - L'Associazione ha per scopo di:

- a) promuovere, in sede nazionale ed internazionale, lo studio delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;
- b) contribuire alla migliore conservazione del patrimonio archivistico italiano, al suo ordinamento, alla sua utilizzazione;
- c) favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche;
- d) affermare la preminente funzione culturale degli archivisti, affinché riceva in ogni sede la sua conveniente considerazione;
- e) promuovere di conseguenza ogni iniziativa intesa a facilitare l'attività scientifica e tecnica degli archivisti;
- f) tutelare e potenziare la condizione e la posizione del personale archivistico in seno all'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 3) MEZZI D'AZIONE - Per l'attuazione dei propri

scopi, l'Associazione ha cura in particolare di:

- a) promuovere congressi da tenersi di massima ogni anno

in concomitanza con l'assemblea di cui all'art. 12, convegni di studio, conferenze, mostre documentate, e ogni altra attività culturale; b) ampliare ed intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli Istituti universitari, con enti, associazioni e privati che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai problemi archivistici; c) sostenere ogni iniziativa intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano; d) favorire e incrementare la collaborazione, da parte dei soci, a pubblicazioni specializzate, italiane e straniere.

ART. 4) COMPOSIZIONE - L'Associazione è composta di

soci ordinari, aderenti, sostenitori e onorari.

ART. 5) SOCI ORDINARI - Possono fare parte dell'associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo; a) gli impiegati degli Archivi^{di} di Stato, in attività di servizio o in quiescenza; b) gli archivisti degli archivi pubblici, privati ed ecclesiastici di interesse storico; c) coloro i quali a motivo della loro attività scientifica o professionale abbiano rapporti con gli archivi o si interessino a problemi archivistici; d) gli enti pubblici e i privati possessori di archivi storici o che siano comunque interessati alla conservazione e alla utilizzazione

del materiale archivistico.

ART. 6) SOCI ADERENTI - Possono far parte dell'associazione come soci aderenti, senza diritto al voto, coloro che non appartenendo alle categorie elencate nel precedente art. 5, ne facciano domanda al Consiglio direttivo, che decide in merito. I soci aderenti sono tenuti al pagamento di una quota annuale pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari.

ART. 7) SOCI SOSTENITORI - Possono far parte dell'associazione come soci sostenitori gli enti pubblici e privati che, previa accettazione del Consiglio direttivo, si impegnino a versare una quota annuale almeno decupla di quella stabilita per i soci ordinari e, una tantum, il corrispondente capitale.

ART. 8) SOCI ONORARI - La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea che li sceglie fra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi e dell'Associazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo e decorrono dalla loro accettazione. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 5, ovvero per

morosità ultra biennale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo, su conforme parere del collegio dei Probiviri, nei confronti del socio che: a) non osserva le disposizioni del presente statuto; b) arrechi grave danno morale o materiale all'Associazione.

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei sindaci. Il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei sindaci sono eletti dalla assemblea dei soci e durano in carica per un biennio.

ART. 11) ASSEMBLEA - L'Assemblea dei soci è composta: a) dai soci ordinari e sostenitori, i quali abbiano regolarmente versato le quote sociali un mese prima della data di convocazione, allo scopo di permettere gli adempimenti di cui all'art. 14; b) dai soci onorari.

I suddetti soci hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali di cui al precedente art. 10.

ART. 12) SESSIONI ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del Presidente del Consiglio Direttivo, sia del Presidente del Collegio dei Sindaci, e per deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno. Ad anni

alterni essa procede altresì a scrutinio segreto alla elezione delle cariche sociali a norma dell'art. 18.

ART. 13) SESSIONI STRAORDINARIE DELL'ASSEMBLEA - L'As-

semblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 20)

ART. 14) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Il Consiglio

Direttivo: a) convoca l'assemblea dandone comunicazione ai soci almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione; b) pone all'ordine del giorno gli argomenti proposti da almeno 10 soci 30 giorni prima della data di convocazione; c) invia ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione l'ordine del giorno, la relazione annuale del Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Collegio dei Sindaci.

ART. 15) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è vali-

damente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

ART. 16) DELIBERAZIONI - Le deliberazioni dell'assemblea

vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

ART. 17) RAPPRESENTANZA DEI SOCI NELL'ASSEMBLEA - Il

socio che non interviene all'Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe. I membri in carica del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe. Gli enti di cui alla lettera d) dell'art. 5 partecipano all'assemblea designando per iscritto il proprio rappresentante. La verifica dei poteri spetta al Collegio dei probiviri.

ART. 18) RINNOVAMENTO DELLE CARICHE SOCIALI E VOTAZIONE-

Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall'art. 10 il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 14 ed invia ai soci aventi diritto al voto, almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione, le schede per la votazione, le relative doppie buste e l'elenco dei soci regolarmente iscritti entro i termini di cui all'art. 11, verificato dal Collegio dei probiviri. L'Assemblea elegge i membri del collegio elettorale e stabilisce l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto. Le schede per l'elezione delle cariche sociali sono consegnate al collegio elettorale dai soci personalmente e per ca-

legge nei limiti fissati dall'art. 17 ovvero sono inviate per posta, in doppia busta, al Collegio dei probiviri presso la sede dell'assemblea. Il Collegio, previa verifica dei poteri ai sensi dell'art. 17, ultime comma, provvede a trasmetterle al seggio elettorale prima della chiusura delle urne. Le schede inviate per posta debbono pervenire a destinazione almeno 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART. 19) REFERENDUM - Nel caso che la convocazione di una Assemblea straordinaria incontri particolari difficoltà o qualora esistano speciali motivi di opportunità, il Consiglio direttivo, unito al Collegio dei probiviri, può sottoporre ai soci per referendum la decisione su argomenti specificamente formulati. In questo caso il maggior dei voti è eseguito congiuntamente dal Consiglio direttivo e dal Collegio dei probiviri.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo si compone di 7 soci, eletti fra i soci aventi diritto al voto. Nel quale almeno quattro appartenenti alla categoria di cui considerata alla lettera a) dell'art. 5 e almeno uno appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo. Fanno parte del Consiglio i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo il disposto

del comma precedente. In caso di parità si considera eletto il candidato più anziano di età. L'elezione è indipendente dall'esercizio delle operazioni di cui all'art. 30 e dalle conseguenze costituzionali si verificano vacanze, subentrano al Consiglio fino ad un massimo di 3. i candidati che seguono in ordine di merito, purché abbiano riportato non meno di due terzi dei voti dell'ultimo dei membri della propria categoria. Il limite di cui al comma precedente non si applica per il posto riservato ai soci appartenenti alle categorie b), c) e d) dell'art. 5. Qualora la vacanza superino il numero di 3, e non sia possibile procedere a surrogazione di soci del comma precedente, il Consiglio è sciolto. Il sostituto rimane in carica per il numero di giorni dell'assemblea straordinaria, di sessanta giorni successivi al giorno, e per la durata prevista dall'art. 18.

ART. 21) CONSIGLIO DEL GOVERNO - Il Consiglio del Governo è diretto dal Presidente del Consiglio e ha il compito di provvedere all'attività del Consiglio e di dare esecuzione ai suoi atti. Il Consiglio è formato da un Presidente, da un Vice-Presidente e un Tesoriere. Il Presidente è eletto dal Consiglio per un periodo di tre anni e un Vice-Presidente e un Tesoriere.

tarico, almeno uno dei quali residente a Roma. Qualora si verificano vacanze tra le cariche predette il Consiglio proceda entro 15 giorni alle sostituzioni.

ART. 22) SEDUTE NEL CONSIGLIO; VALIDITA' - Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando vi partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per le elezioni delle cariche di cui all'art. 21 è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri.

ART. 23) SEDUTE DEL CONSIGLIO; PERIODICITA' - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e quando il presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei probiviri.

ART. 24) PRESIDENTE - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

ART. 25) PRESIDENTI ONORARI - L'Assemblea può conferire a persone che vi hanno resa particolarmente valerosa dell'Associazione la dignità di presidente onorario.

ART. 26) TESORIERE - Il tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio direttivo. Redige ogni anno, nel mese di dicembre, il

bilancio preventivo, e nel mese di gennaio il consuntivo. I bilanci dopo l'approvazione del Consiglio direttivo sono sottoposti all'esame del Collegio dei sindaci e quindi, per la definitiva approvazione, all'Assemblea.


ART. 27) SEGRETARIO - Il Segretario stende i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo, delle assemblee e dei congressi e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta delle schedari dei soci, distinto per categorie; assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice segretario, che collabora con lui, specialmente in occasione di assemblee e di congressi. Il segretario e il vice segretario decadono dal loro ufficio insieme con il Consiglio che li ha nominati.

ART. 28) COLLEGIO DEI SINDACI - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indirettamente fra i soci aventi diritto a voto, con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Consiglio direttivo. Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio nell'ordine della graduatoria dei voti riportati. Il Collegio dei sindaci nomina nel proprio seno un

Presidente. Il Collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell'associazione e compila la relazione di cui all'art. 14.

ART. 29° COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti indistintamente fra i soci aventi diritto di voto, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 28. Il Collegio dei probiviri nomina nel proprio seno un Presidente. Il Collegio dei probiviri giudica, su richiesta del Consiglio direttivo, le controversie fra soci sorte nell'ambito dell'associazione, nonché quelle fra soci e organi sociali. Da parere al Consiglio direttivo sulla esclusione dei soci, a norma dell'art. 9; esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente statuto. Il Consiglio direttivo deve sottoporre al Collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno dieci soci. Al Collegio dei probiviri è altresì demandata la interpretazione del presente statuto, nei casi controversi:-

ART. 30° INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE. Le cariche di membro del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri sono incompatibili fra loro. I soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di esse entro otto giorni. Al loro posto subentrano i soci che seguono nell'ordine



...la graduatoria dei voti riportati. Le cariche di segretario e di vice segretario sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei probiviri.

Art. 31° PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, di cui agli artt. 5, 6 e 7, dai contributi dello Stato, di enti e di persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario o straordinario.

Art. 32° MODIFICA DELLO STATUTO - Per modificare il presente statuto è richiesta una deliberazione della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 33° - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Per sciogliere l'associazione è richiesta una deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto in acquisto di materiale documentario da conservare nei competenti Archivi di Stato.

PTI: Antonino Lombardo P. tr: Antonio Saladino
Vincenzo Giannitelli - Giorgio Costamagna
Alessandro Pratesi - Raffaele De Felice
Giulio Prunai - Antonio Dentini-Litta

SALERNO dr. Francesco Notaric.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Roma, li 24 ottobre 1873.

